

REGOLAMENTO (CEE) N. 1634/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere di cui
al regolamento (CEE) n. 777/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 dà alla Commissione la possibilità, fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del suddetto regolamento, di modificare il regime d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere in base a criteri adottati dal Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽⁵⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che le condizioni in cui deve essere ripristinato l'intervento permanente per il burro nel regime in questione possono creare gravi difficoltà nella gestione del mercato e che detto regime non consente nemmeno di raggiungere in tutta la misura auspicata gli obiettivi di disciplina del mercato; che è quindi opportuno, da un lato, che la Commissione non sia più tenuta a ristabilire, in determinate circostanze, l'intervento permanente e, dall'altro, che siano modificate le condizioni in cui sono stati effettuati o meno gli acquisti all'intervento mediante gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 777/87 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

- 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 777/87, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«3. Se l'applicazione del paragrafo 1 determina un ribasso dei prezzi di mercato del burro per cui i prezzi, in uno o più Stati membri, scendono al di sotto del 92 % del prezzo d'intervento durante un periodo rappresentativo, gli acquisti degli organismi d'intervento sono effettuati, in questi Stati membri, nel quadro di una gara aperta in base ad un capitolato d'onori da definirsi. Non appena i prezzi di mercato raggiungono, nel paese o nei paesi in questione, un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento, durante un periodo rappresentativo, gli acquisti mediante gara sono sospesi.

Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non sarà inferiore al 90 % del prezzo di intervento.

4. In caso d'applicazione del paragrafo 2, gli acquisti degli organismi d'intervento possono essere effettuati nel quadro di una gara permanente aperta in base ad un capitolato d'onori da definirsi.

5. In caso d'applicazione dei paragrafi 3 o 4:

- a) altre misure possono essere applicate, per preservare la stabilità dei mercati, in particolare per evitare variazioni erratiche dei prezzi;
- b) si tiene conto della situazione derivante in Spagna e in Portogallo da un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni».

- 2) All'articolo 2, i termini «fino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi d'applicazione del regime» sono sostituiti da «fino alla fine del regime».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY
